

# COMUNE DI VERRÈS

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
Via Caduti Libertà, 20 - C.A.P. 11029  
Tel. 0125.929324  
segreteria@comune.verres.ao.it  
protocollo@pec.comune.verres.ao.it



# COMMUNE DE VERRÈS

REGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Codice fiscale 81000730077  
Partita IVA 00100650076

## **SERVIZI CIMITERIALI**

# **CAPITOLATO D'APPALTO**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DELL'APPALTO E COMPITI DELL'APPALTATORE**

L'appalto ha per oggetto:

- A. L'inumazione e la tumulazione, in fossa ed in loculo, presso il cimitero comunale in qualsiasi giorno della settimana, feriale o festivo. Sono escluse le traslazioni di salme richieste dai privati.
- B. Le esumazioni ed estumulazioni.
- C. Le traslazioni.
- D. Gli interventi in caso di rottura di casse.
- E. La manutenzione del cimitero in particolare:
  - la pulizia e manutenzione dei viali e degli spazi intertombali;
  - la pulizia della camera mortuaria, della cappella, dei locali di deposito e degli ingressi;
  - la pulizia e manutenzione dell'area antistante il cimitero, compresi il taglio dell'erba, la potatura degli alberi e delle siepi e la cura delle aiuole;
  - lo smaltimento dei rifiuti speciali.
- F. L'apertura e la chiusura giornaliera del cimitero secondo gli orari determinati dalla Giunta Comunale.
- G. L'assolvimento di tutti i compiti e servizi del "custode" indicati nel Regolamento di polizia mortuaria, compresa la tenuta dei registri.

### **ART. 2**

#### **DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO**

L'appalto avrà la durata di anni due (dal 01 marzo 2025 al 28 febbraio 2027).

L'importo a base di gara per il servizio di cui al presente capitolato è stabilito in euro 18.200,00 per 12 mesi, di cui euro 500,00 per oneri sicurezza, al netto di IVA, pari ad euro 36.400,00 per l'intero periodo di durata contrattuale (N. 2 ANNI).

### **ART. 3**

#### **CANONE D'APPALTO**

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo del Comune della fattura che dovrà essere emessa con cadenza mensile.

**ART. 4**  
**DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere gestito mediante l'organizzazione dei mezzi dell'appaltatore con proprio personale, attrezzi, macchine e materiali ed a proprio rischio.

Sono a carico dell'appaltatore tutti i materiali necessari per lo svolgimento del servizio.

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono, ad ogni effetto, servizi di pubblica utilità e, per nessuna ragione, potranno essere sospesi o abbandonati dall'appaltatore.

**ART. 5**  
**PERSONALE**

L'appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore, in vigore nel tempo in cui si svolgono i lavori.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è l'unico responsabile, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

In ottemperanza e garantendo il rispetto della normativa vigente, ed in particolare il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l'appaltatore, in qualità di datore del lavoro per i propri addetti, assume ogni responsabilità sulla sicurezza del lavoro tutti i servizi, le opere e le forniture inerenti il presente capitolato nei confronti del personale impiegato.

**ART. 6**  
**RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è sempre responsabile, sia nei confronti del Comune che dei terzi, della esecuzione di tutti i servizi assunti i quali, per nessun motivo, salvo casi forza maggiore debitamente constatati, potranno subire interruzioni.

L'appaltatore è direttamente responsabile, sia nei confronti del Comune che dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose che a persone, causati dall'espletamento del servizio, nonché dalle conseguenze per inesatto adempimento dei servizi ad essa imputabili.

Per quanto sopra è fatto obbligo all'appaltatore di stipulare polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore ad € 500.000,00.

Tale polizza dovrà essere consegnata in Comune entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'affidamento definitivo del servizio e comunque prima della consegna dello stesso.

**ART. 7**  
**MODALITA' DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

L'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni di seguito elencate:

- manutenzione ordinaria dei locali di servizio assegnati in uso;
- segnalazione di danni e riparazioni che si rendessero necessari sia alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- assistenza allo svolgimento delle funzioni funebri, per tutta la durata delle stesse, con addetti dotati di idoneo abbigliamento ed attrezzatura, con esclusione del trasporto all'esterno del cimitero;
- trasporto del feretro con attrezzatura idonea e decorosa dall'ingresso del cimitero al luogo di tumulazione;
- scavi e reinterri per inumazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie, traslazioni, compreso smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta;
- ripristino dei luoghi allo stato originario, compresi i vialetti;

- tumulazioni ed estumulazioni in loculi, compresa apertura, chiusura, sigillatura e smaltimento dei materiali di risulta come da disposizioni impartite dal Comune ed in conformità alla normativa vigente in materia;
- traslazioni;
- apertura di loculi in caso di perdite;
- sistemazione resti e ceneri nelle apposite cellette ossario;
- sistemazione resti in ossario comune;
- smaltimento dei rifiuti speciali secondo le norme vigenti ivi compreso il Decreto n.219 del 26.06.2000 e s.m.i.;
- disinfezione dei terreni o loculi interessati da esumazioni/estumulazioni.

## **ART. 8** **INADEMPIENZE E PENALITA'**

Sarà cura del Comune controllare il risultato del servizio.

Le inadempienze, ritenute lievi ad insindacabile giudizio del Comune, a qualunque obbligo derivante dal contratto, comporteranno l'applicazione della penalità di € 200,00 - con la sola formalità della contestazione degli addebiti e della deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia oppure l'adozione di più severe misure a giudizio della Giunta Comunale.

Per le inadempienze più rilevanti, ove non si ravvisi la gravità delle stesse tale da risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 10, la Giunta Comunale adotterà di volta in volta le misure opportune.

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione scritta degli addebiti, alla quale l'appaltatore potrà controdedurre nel termine di 5 giorni dal ricevimento.

Oltre all'applicazione della penale, il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, rivalendosi delle spese a carico dell'appaltatore.

Rifusione spese, pagamento danni e penalità potranno essere prioritariamente recuperati mediante ritenuta sulle rate del canone d'appalto, fino alla concorrenza del loro ammontare.

## **ART.9** **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO**

Si avrà risoluzione del contratto per inadempimento nei seguenti casi:

- a. -quando l'appaltatore avrà ricevuto l'applicazione di n. 4 penalità o provvedimenti per inadempienze lievi o n. 2 provvedimenti per inadempienze gravi nel corso di un anno;
- b. -quando il collegio arbitrale, nel corso del giudizio, riconosca la grave inadempienza dell'appaltatore;
- c. -quando l'appaltatore abbandoni il servizio senza motivo riconosciuto giustificato dal Comune.

Nei casi di risoluzione del contratto per l'inadempimento, l'appaltatore sarà tenuto a rimborsare al Comune l'eventuale maggior costo che lo stesso dovrà sopportare per assicurare la prosecuzione delle prestazioni fino alla scadenza dell'appalto.

## **ART. 10** **DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto.

In caso di subappalto occulto l'appaltatore risponderà comunque, verso il Comune e verso i terzi, di qualsiasi infrazione alle norme contrattuali.

**ART. 11**  
**REPERIBILITA' DELL'APPALTATORE**

Trattandosi di servizio essenziale, viene fatto obbligo all'appaltatore di essere sempre reperibile e disponibile, anche nei periodi di ferie e festivi, senza con ciò avanzare richieste di maggiori compensi o indennizzi.

**ART. 13**  
**CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente appalto, l'appaltatore dovrà costituire, prima della stipula del contratto e con le modalità previste dalla vigente legislazione, la cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo netto contrattuale.

Il Comune, per il risarcimento di eventuali danni o per le spese che dovesse sostenere a causa di inadempienze o cattiva esecuzione del servizio, potrà incamerare in tutto o in parte la predetta cauzione; in tal caso l'appaltatore sarà tenuto a reintegrare la somma incamerata.

**ART. 14**  
**SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'appaltatore. Le prestazioni di cui al presente capitolato sono soggette ad I.V.A. nelle misure di legge.